

FALL 24/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 22 / 2022 instaurato sul ricorso di  
SAQLAIN HAIDER SHAH,  
l'avv. Giacomo Gianolla;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di  
TARAR FAST FOOD S.A.S. DI BABAR HUMAYUN & C. (c.f.  
02563240221),  
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente  
insistendo nell'istanza di fallimento.

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale  
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.  
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.



In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto al ricorrente, lavoratore dipendente della società resistente, vantante un credito di oltre 50 mila euro (oltre accessori) per retribuzione, trattamento di fine rapporto e altre spettanze, secondo quanto accertato nella sentenza di questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro n. 145 del 16 dicembre 2021, tenendo presente che si tratta di costi correnti d'impresa normalmente destinati ad esser coperti dai ricavi generati dalla produzione che essi costi concorrono a realizzare;
- b) l'infruttuoso tentativo del ricorrente di esecuzione forzata del suo credito tramite pignoramento presso il debitore (cfr. doc. 2 ricorrente);
- c) il fatto che, sia in occasione del suddetto pignoramento che in occasione della notificazione degli atti introduttivi del presente processo, l'ufficiale giudiziario non abbia trovato i locali d'impresa presso l'indirizzo della sede legale della società, ivi diversamente rinvenendo un'altra impresa, tale Istanbul pizza e kebab s.n.c.;
- d) l'omesso pagamento di debiti contributivi verso INPS e INAIL, anche per importi esigui (nell'ordine di qualche centinaia di euro, cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione).

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., né ciò altrimenti risulta dagli atti.



L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di TARAR FAST FOOD S.A.S. DI BABAR HUMAYUN & C. e del socio illimitatamente responsabile BABAR HUMAYUN;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Stefano Lauro;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 19/01/2023 alle ore 11:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;



dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 12 agosto 2022

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

Il presidente

Renata Fermanelli

